

COMUNE DI LAMPEDUSA

Provincia di Agrigento



PROGETTO ESECUTIVO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DI VEICOLI ALIMENTATI AD ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI LAMPEDUSA

Elaborato 10: CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Il Progettista

A blue ink signature is written over a horizontal line. To the left of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text "COMUNE DI LAMPEDUSA" at the top and "PROV. DI AGRIGENTO" at the bottom, with a central emblem.

Il RUP

A black ink signature is written over a horizontal line. To the left of the signature is a circular official stamp, identical to the one above, containing the text "COMUNE DI LAMPEDUSA" and "PROV. DI AGRIGENTO".

CAPO I CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

Articolo 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i lavori per la fornitura e posa in opera di infrastrutture per la ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica nel comune di Lampedusa.

L'appalto prevede in particolare la realizzazione di infrastrutture costituite da colonnine destinate alla ricarica di veicoli elettrici, impiegati sia per il trasporto delle persone che delle merci e specificatamente la installazione di **n. 5 colonnine** che saranno collocate all'interno del territorio del Comune di Lampedusa in punti strategici del territorio – da cui traggono la denominazione rispettivamente le stesse colonnine di ricarica che per comodità e per una più facile divulgazione e conoscenza vengono denominate **“stazioni di ricarica”**.

Costituisce oggetto di appalto, in particolare:

1. la fornitura, trasporto e posa in opera di **n. 5 colonnine** per la ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica dotato di sistema di contabilizzazione con contatore di energia integrato e pagamento sia con carte prepagate che con carte di credito/debito e/o monete e di modem GSM/GPRS per il collegamento al sistema di gestione e contabilizzazione in remoto delle ricariche con inclusa SIM card;
2. la esecuzione dei lavori occorrenti per la corretta posa in opera e per l'alimentazione della stessa colonnina, per la collocazione degli accessori a protezione della stessa colonnina e dei segnali verticali e orizzontali necessari per garantire l'uso gli stalli dedicati di sosta nonché la sicurezza e la indicazione della stazione di ricarica di seguito sinteticamente descritti:

a) Blocco di fondazione per il sostegno e fissaggio della colonnina nella stazione di ricarica.


In ciascuna stazione di ricarica per consentire l'installazione della colonnina si prevede, previo scavo a sezione obbligata, la realizzazione di un modesto plinto di fondazione in c.a. debolmente armato delle dimensioni di cm. 80*80*40, in cui sarà fissata a mezzo zanche annegate nel cemento una piastra a cui sarà avvitata tramite n. 6 predisposti bulloni la piastra di base della colonnina nella quale risultano predisposti i corrispondenti fori oltre ai due fori necessari per il passaggio dei cavi di alimentazione.

In adiacenza al plinto si prevede la collocazione di un pozzetto con relativa botola di chiusura da cui i cavi elettrici con ingresso dal basso alimenteranno la colonnina;

Successivo ripristino della pavimentazione con identica tipologia e colori preesistenti.

b) Sistema di protezione dagli urti

In ciascuna stazione di ricarica la colonnina sarà dotata di un sistema di protezione dagli urti accidentali dei veicoli sia che siano installate a livello del piano carrabile sia che siano installate sul bordo del marciapiede. Il sistema di protezione dagli urti sarà realizzato con due elementi a “C” capovolta in profili tubolari di ferro ancorati nella stessa fondazione della colonnina alti cm. 70 (di cui 20 annegati nel cemento) e lunghi cm. 60 verniciati nei colori giallo e nero per aumentarne la visibilità.



c) **Parcheggi**

In ciascuna stazione la infrastruttura di ricarica si compone di una colonnina caratterizzata da due connettori di ricarica destinati rispettivamente alla ricarica, anche simultanea, di un veicolo elettrico a quattro ruote e di un veicolo leggero quale scooter e/o quadriciclo.

In ciascuna stazione di ricarica sono previsti pertanto appositi parcheggi composti da stalli di sosta dedicati esclusivamente ai veicoli elettrici da ricaricare che per tale finalità saranno salvaguardati da selvagge occupazioni in forza delle modifiche introdotte appositamente al codice della strada.

Dal 14 gennaio 2017 è entrata in vigore difatti la *lettera h-bis, comma 1 dell'articolo 158 del Codice della Strada*, per effetto dell'*art.17 del Decreto Legislativo 16.12.2016, n. 257* che riporta la *"Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi"*

Esso recita *"La fermata e la sosta sono vietate: (...) h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica. Chiunque violi tali disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40 a euro 163 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 84 a euro 335 per i restanti veicoli."*

Gli stalli dedicati alla sosta dei mezzi in ricarica saranno delimitati con strisce continue e le superfici circoscritte colorate.

Ciascuna stazione di ricarica sarà altresì dotata di idonei segnali verticali indicativi della stazione e dei divieti relativi.

d) **Lavori di allacciamento per l'alimentazione delle colonnine**

Comprende tutti i lavori necessari per l'alimentazione delle colonnine di ricarica, consistenti in opere e allacciamenti elettrici ai servizi di rete da eseguire su strada e/o su marciapiede lungo il tratto compreso tra la stazione di ricarica elettrica e la cabina elettrica e/o armadio di

derivazione più prossima da cui attingere la potenza elettrica necessaria per il funzionamento della colonnina in pieno regime ovvero in presenza di due veicoli simultanei in fase di ricarica. In particolare il progetto prevede i seguenti lavori:

- individuazione dei sottoservizi;
 - rimozione pavimentazione stradale e massetto sottostante
 - scavo e posa in opera di cavidotti costituiti da tubazione in polietilene corrugato a doppia parete, con superficie interna liscia, De=110mm, resistenza alla compressione: 450 N; resistenza agli urti: 5 kg a -5 °C; provvista di sonda tira cavo inserita, rispondente alle norme CEI EN 50086-1 (CEI 23-29) e CEI EN 50086-2-4 (CEI 23-46). Il tutto corredato di pezzi speciali ed accessori;
 - allettamento, rinfilanco e copertura tubazioni in polietilene con sabbia fine, di spessore minimo di 10cm;
 - rinterro cavidotti, ripristino della pavimentazione stradale e delle aree verdi;
 - posa in opera di idonei pozzetti in c.a. di connessione/raccordo ai cavidotti;
 - fornitura e posa in opera di cavi elettrici per l'alimentazione
3. L'infrastruttura dovrà essere realizzata sulla base del progetto esecutivo corredato predisposto dall'Ufficio Tecnico - Settore VII – del Comune Di Lampedusa a mezzo di tecnici in possesso di adeguata capacità professionale, all'uopo incaricati;
4. Sono comprese nella fornitura le garanzie minime di legge dei prodotti forniti, le certificazioni e i collaudi necessari.
5. L'appaltatore dovrà inoltre assicurare, durante il periodo di garanzia della **durata di 2 (due) anni** dalla data del collaudo, l'esecuzione degli interventi sui guasti delle colonnine di ricarica; i relativi costi fanno carico all'appaltatore medesimo salvo rimborso del prezzo delle prestazioni non oggetto di garanzia. L'impresa dietro segnalazione di guasti interverrà **entro 72 h** dalla richiesta di intervento da parte del Comune di Lampedusa;
6. I materiali ed i prodotti forniti dovranno avere le caratteristiche tecniche specificate nel presente capitolato
7. In ragione delle caratteristiche delle attività e dei rispettivi importi l'appalto in oggetto, con riguardo allo "Allegato A" del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, è riconducibile alla categoria generale OG 10 classifica Prima (Qualificazione obbligatoria)
8. Rimane a carico del Comune di Lampedusa la direzione dell'esecuzione;

Articolo 2

DESCRIZIONE DELLE STAZIONI DI RICARICA

I lavori per la fornitura e la posa in opera delle colonnine oggetto del presente capitolato serviranno per la realizzazione di una prima rete urbana di stazioni di ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica da distribuire all'interno del nucleo abitato dell'isola di Lampedusa.

La rete urbana di ricarica da costituire secondo il progetto di cui è parte il presente capitolato speciale di appalto, prevede il seguente assetto infrastrutturale e funzionale:

- a) presenza all'interno del territorio comunale di Lampedusa di **n. 5 stazioni** composte ciascuna di una colonnina caratterizzata da due connettori di ricarica destinati rispettivamente alla ricarica, anche simultanea, di un *veicolo elettrico a quattro ruote* e di un *veicolo leggero quale scooter e/o quadriciclo*, dislocate nei seguenti ambiti da cui traggono le rispettive denominazioni:
- Stazione di ricarica **N. 1: PONENTE**
 - Stazione di ricarica **N. 2: PALADINI DI FRANCIA**
 - Stazione di ricarica **N. 3: CAMERONI**

- Stazione di ricarica **N. 4: PORTO**
- Stazione di ricarica **N. 5: PIAZZA MERCATO**

In ciascuna stazione di ricarica la piastra di base della colonnina viene ancorata al suolo a mezzo di bulloni che la rendono solidale ad analoga piastra già predisposta e solidarizzata a mezzo di zanche al blocco di fondazione costituito da un modesto plinto di fondazione in c.a. debolmente armato delle dimensioni di cm. 80*80*40;

In adiacenza al blocco di fondazione si prevede la collocazione di un pozzetto con relativa botola di chiusura da cui i cavi elettrici con ingresso dal basso alimenteranno la colonnina;

Ciascuna stazione di ricarica è dotata di appositi parcheggi composti da stalli di sosta dedicati esclusivamente ai veicoli elettrici da ricaricare che per tale finalità saranno salvaguardati da selvagge occupazioni in forza delle modifiche introdotte appositamente al codice della strada, come prima specificato.

Gli stalli dedicati alla sosta dei mezzi in ricarica saranno delimitati con strisce continue e le superfici circoscritte colorate.

Ciascuna stazione di ricarica sarà altresì dotata di idonei segnali verticali indicativi della stazione e dei divieti relativi.

In ciascuna stazione di ricarica la colonnina sarà dotata di un sistema di protezione dagli urti accidentali dei veicoli sia che siano installate a livello del piano carrabile sia che siano installate sul bordo del marciapiede. Il sistema di protezione dagli urti sarà realizzato con due elementi a "C" capovolta in profili tubolari di ferro ancorati nella stessa fondazione della colonnina alti cm. 70 e lunghi cm. 60 verniciati nei colori giallo e nero per aumentarne la visibilità.

- b) colonnine in funzione 24 ore su 24, senza la presenza nelle stazioni di carica di personale lavorativo dedicato;
- c) utilizzo delle colonnine mediante smartcard, carte prepagate, carte di credito/debito e/o monete
- d) conteggio automatico del tempo di ricarica;
- e) presenza, all'interno di ogni stazione, di un'interfaccia utente integrata alle colonnine per l'abilitazione delle colonnine e per tutte le operazioni necessarie all'avvio della ricarica;

Articolo 3

CARATTERISTICHE FUNZIONALI E REQUISITI TECNICI MINIMI

Al fine di garantire uniformità relativamente agli standard tecnici adottati a livello nazionale ed internazionale e quindi l'interoperabilità delle infrastrutture, nel rispetto e conformemente alla normativa vigente, per ciascuna infrastruttura di ricarica debbono essere garantite le **caratteristiche funzionali e i requisiti tecnici minimi** seguenti:

1) Requisiti hardware:

- modo di ricarica conforme al **"Modo 3"** della normativa CEI EN 61851-1 con sistema di sicurezza **PWM**, con due prese aventi le seguenti caratteristiche:
 - n. 1 presa a 400 Vac trifase – 32 A con connettore conforme al **"Tipo 2"** della normativa CEI EN 62196-2- potenza 22 kW ;
 - n.1 presa a 230 Vac monofase - 16 A con connettore conforme al **"Tipo 3A"** della normativa CEI EN 62196-2 potenza presa sino a 7,4 kW
- conformità alle norme CEI EN 61851-2 "Stazioni di ricarica in c.a. per veicoli elettrici" e CEI 64- 8; V1, Parte 7, Sezione 722 "Alimentazione dei veicoli elettrici";

- possibilità di ricarica simultanea di due veicoli elettrici:
 - un *veicolo elettrico a quattro ruote*
 - un veicolo leggero quale *scooter e/o quadriciclo*;
- presenza di dispositivo di controllo di corretta connessione del cavo;
- presenza di un sistema di blocco del connettore per impedire la rimozione non autorizzata del cavo;
- accesso al servizio di ricarica elettrica dell'utente mediante smartcard contactless con tecnologia RFID, conformi allo standard ISO/IEC 14443 o altro equivalente tra gli standard maggiormente diffusi, con carte prepagate, con carte di credito/debito e/o monete
- hardware per la lettura e programmazione delle smartcard;
- sistema di contabilizzazione con contatore di energia integrato
- segnalazione indicante lo stato della ricarica;
- interruzione automatica dell'erogazione di corrente elettrica al raggiungimento della carica completa della batteria;
- segnalazione indicante l'eventuale non disponibilità di una presa;
- ottemperanza a tutte le prescrizioni di sicurezza e di compatibilità elettromagnetica previste dalle normative tecniche vigenti;
- idoneità al funzionamento in ambiente esterno e adeguata protezione e resistenza da danneggiamenti e atti vandalici (grado di protezione IP54, corpo in lamiera d'acciaio con trattamento anticorrosione e resistente ai raggi UV);
- temperatura di funzionamento tra -30°C e +50°C.
- conformità alla normativa IEC 61851, IEC 62196, IEC 60364, CEI-EN 60950 IEC 61000, certificazione CE
- garanzia per il periodo non inferiore a 2 (due) anni dalla data del collaudo.

2) Requisiti software (interfacciamento dell'utente con il sistema per le operazioni di ricarica dei veicoli e la gestione del servizio da parte degli operatori addetti):

Interfaccia utente:

- lettura della smartcard contactless delle carte prepagate, carte di credito/debito e/o possibilità di pagamento a monete
- segnalazione dello stato di carica all'utente attraverso indicatore LED.

Articolo 4

MARCHI E DOCUMENTAZIONE

1. I componenti utilizzati per la realizzazione dell'apparecchiatura dovranno essere rispondenti ai requisiti essenziali previsti dalle Direttive Europee e Leggi Italiane di riferimento.
2. Gli apparecchi oggetto di fornitura debbono provenire da costruttore dotato di certificazione di sistema di qualità ISO 9001/2008.

Articolo 5

IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo totale del progetto ammonta a complessive **€ 70.000**, corrispondente al contributo di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34 assegnato al Comune di Lampedusa e Linosa giusta "**decreto di assegnazione**", del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del 14/05/2019 del Ministero dello sviluppo economico, di cui **€ 49.868,00** per lavori di cui **€ 1.243,52** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed **€ 20.132,00** quali somme a disposizione

dell'amministrazione per IVA, imprevisti, arrotondamenti, allacci e spese tecniche, come da quadro economico restituito nell'apposito elaborato.

Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l'intervento, esclusi degli oneri della sicurezza e degli oneri fiscali sono i seguenti:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo in €	Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (si/no)
Impianti per la trasformazionee alta/media tensione	OG10	I	si	49.868,00	Prevalente	Nei limiti di legge

- **Importo complessivo dei lavori oltre IVA 22% _____ € 49.868,00**
- **Oneri speciali per la sicurezza già inclusi nei lavori a detrarre _____ € 1.243,52**
- **Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso _____ € 48.624,48**
- di cui per manodopera _____ € 6.421,29**

2. L'importo contrattuale sarà pari a **€ 48.624,48** diminuito del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria e aumentato degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad **€ 1.243,52**.
3. L'importo contrattuale è comprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto all'aggiudicatario sulla base delle norme in vigore, in connessione con l'esecuzione del contratto.
5. L'IVA è a carico della stazione appaltante.

Articolo 6 –

VARIAZIONE DEL CORRISPETTIVO

1. L'importo offerto dall'aggiudicatario è fisso ed immutabile per tutta la durata dello stesso, non essendo prevista alcuna variazione del corrispettivo dell'impresa appaltatrice.

Articolo 7

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Si provvederà all'aggiudicazione dell'appalto a mezzo di procedura negoziata, ai sensi dell'**art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016** alla quale potranno partecipare:
 - imprese iscritte alla *Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura*, per attività inerenti l'oggetto dell'appalto, in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e all'art. 14 del D.Lgs 81/2008 nonché di adeguata capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, con riferimento alla categoria di lavoro dell'appalto, da dimostrare con il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010 c. 1 lett. a), b) e c) seguenti:
 - a)** importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
 - b)** costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei

lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

- Imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da una società di attestazione SOA che documenti il possesso della qualificazione nella Categoria OG10, classifica I, o superiore;

Articolo 8

MODO DI AGGIUDICAZIONE

1. Procedura negoziata ai sensi dell'**art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs.50/2016**, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti.
2. l'aggiudicazione è effettuata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dall'**art. 36, comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016** e ss.mm.ii.;

Articolo 9

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto di appalto avrà la forma di scrittura privata;
2. Trattandosi di affidamento da effettuare ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs.50/2016, ai sensi del comma 10 dell'art. 32 del d. lgs. 50/2016 per il contratto di cui al presente appalto non trova applicazione il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo 32 del d.lgs. 50/2016;

Articolo 10

DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

1. Formano parte integrante del contratto ancorché non materialmente allegati allo stesso:
 - a) il presente capitolato;
 - b) l'offerta tecnica ed economica della ditta aggiudicataria;
 - c) il provvedimento di aggiudicazione;
 - d) elaborati grafici progettuali e le relazioni tecniche;
 - e) il piano operativo di sicurezza.

Articolo 11

SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali e consequenziali.
2. L'impresa è tenuta a versare l'importo delle spese contrattuali secondo le modalità stabilite dal Comune di Lampedusa e preventivamente comunicate alla medesima.

Articolo 12

CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l'impresa è tenuta a costituire, prima del perfezionamento del contratto, la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 commisurata all'importo del contratto di cui al precedente art. 5
2. Detta cauzione definitiva deve essere prestata nei termini e con le modalità preventivamente comunicate all'impresa affidataria.
3. Nel caso in cui l'impresa non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2 il Comune dichiara la decadenza dall'affidamento.
4. La cauzione definitiva è mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto.
5. Essa pertanto va reintegrata a mano a mano che su di essa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest'ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente Capitolato
6. Il deposito cauzionale definitivo è svincolato con le modalità previste al comma 5 dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016;

Articolo 13

INIZIO DELL'ESECUZIONE

1. L'esecuzione del contratto avrà inizio su disposizione del *Direttore dei Lavori*, previa formale stipulazione del medesimo, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, nelle more della stipulazione stessa, a seguito di autorizzazione del *Responsabile del Procedimento* e subordinatamente alla positiva verifica circa il possesso della capacità a contrattare dell'impresa affidataria ed alla costituzione della cauzione di cui all'art. 10;
2. A mente le condizioni dettate dal “ **decreto di assegnazione**”, del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del *14 Maggio 2019* del Ministero dello sviluppo economico, con cui è stato assegnato al comune di Lampedusa il contributo di cui all'*articolo 30, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34* di **€ 70.000** atteso che la data di avvio della esecuzione dei lavori coincide con la data di aggiudicazione definitiva, l'avvio dei lavori dovrà avvenire non oltre il 31/10/2019 pena la perdita del contributo

Articolo 14

TERMINI DI ESECUZIONE

Il termine per l'esecuzione dei lavori di cui al presente capitolato è fissato in **95** giorni continui e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

Articolo 14 BIS

PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di legge e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a 15.000 Euro

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del capitolato generale d'appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Il conto finale dei lavori è redatto entro 20 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 15

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

1. Non saranno concesse proroghe al termine fissato per l'ultimazione dei lavori che non siano giustificate da comprovate circostanze eccezionali ed imprevedibili.
2. Qualora circostanze speciali di forza maggiore e comunque non dipendenti da fatti addebitabili all'Impresa impediscano temporaneamente l'utile prosecuzione dell'appalto, il Direttore dei lavori ne disporrà la sospensione e, allorché ne siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata, ne ordinerà la ripresa.
3. Ove possa darsi luogo a richiesta di proroga da parte dell'impresa, il Comune si riserva la facoltà di stabilire la durata della eventuale proroga a suo insindacabile giudizio, senza che l'impresa possa pretendere prolungamenti del periodo fissato o porre opposizioni alla eventuale applicazione di penalità per ritardo.

Articolo 16

MOTIVI PER L'APPLICAZIONE DI PENALITÀ

1. L'impresa, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità quando si rende colpevole di ritardi nella ultimazione dei lavori rispetto al termine indicato al precedente *Art. 14*.
2. Inoltre è soggetta a penalità quando si rende colpevole di ritardi negli interventi di manutenzione delle colonnine di ricarica di cui al precedente *Art. 1 punto 5)*

Articolo 17

IMPORTO DELLA PENALITÀ

1. L'importo della penalità di cui all'articolo precedente comma 1 è fissato nella misura del **1%** dell'importo di aggiudicazione per ogni giorno di ritardo.
2. L'importo delle penalità di cui all'articolo precedente comma 2 è fissato nella misura del **1%** dell'importo di aggiudicazione per ogni 12 ore di ritardo accumulato e decorrerà dalla data di richiesta d'intervento.
3. In ogni caso, l'ammontare delle penali non può superare il dieci per cento del valore del contratto. Qualora l'importo delle penali da addebitare all'impresa supera il limite del dieci per cento del valore del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Articolo 18

MODALITÀ DI APPLICAZIONE E ABBANDONO DELLE PENALITÀ

1. L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito dell'impresa dipendente dal contratto, ovvero, non bastando, sulla cauzione definitiva; in tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione avviene entro il termine previsto dal comma 5 dell'articolo 12.
2. Nel caso gli importi di cui al comma 1 siano insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sui crediti dipendenti da altri eventuali contratti che l'impresa ha in corso con il Comune, previo "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente.
3. Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
4. L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura e viene introitato, in apposito capitolo, in conto entrate del Comune.
5. Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione della fattura, esse siano riconosciute inapplicabili.

Articolo 19

CONDIZIONI GENERALI DELL'APPALTO

Tutti i materiali, le apparecchiature e tutti gli elementi ed sistemi costitutivi delle colonnine, qualunque sia la loro provenienza, dovranno essere della migliore qualità e rispondere perfettamente alle caratteristiche definite negli elaborati descrittivi e contabili costituenti il progetto, oltre a rispondere alle normative tecniche vigenti in materia.

Articolo 20

ULTERIORI ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

Oltre agli altri oneri indicati nel presente Capitolato, sarà a carico dell'impresa appaltatrice e si intende pertanto compreso e compensato nel corrispettivo contrattuale, anche l'obbligo di fornire, alla consegna dei materiali tutte le documentazioni tecniche ed i relativi *"manuali di uso e manutenzione"*, necessari per effettuare gli interventi di manutenzione e riparazione.

Articolo 21

OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA

1. L'appaltatore è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo, all'esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'appalto.
2. L'aggiudicatario deve certificare, a richiesta del Comune, l'organico addetto ai lavori appaltati, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali ed assicurativi, deve produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi.

3. Nel caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario negativo per due volte consecutive il responsabile del procedimento proporrà la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs 50/2016, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
4. Nel caso di mancata regolarizzazione delle irregolarità retributive accertate, entro il termine all'uopo assegnato all'Impresa Appaltatrice, l'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto.
5. Il mancato adempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui sopra, conferisce a quest'ultima il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato polizza fideiussoria di cui all'art. 103 del D.lgs 50/2016.

Articolo 22

SUBAPPALTO

Si richiamano integralmente le disposizioni di legge in materia previste dal D. Lgs. 50/2016

Articolo 23

TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

1. L'appaltatore assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, al Comune di Lampedusa e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti ed in particolare per l'inosservanza dell'obbligo di adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.
2. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni e danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi di cui sopra, ricadrà pertanto esclusivamente sul concessionario stesso, restandone completamente sollevato il Comune di Lampedusa.
3. Il concessionario dovrà possedere idonea polizza assicurativa, in particolare:
E' obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Lampedusa da tutti i rischi di installazione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi durante il periodo di garanzia delle colonnine per cause imputabili a difetti della stessa.
La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
a) La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di installazione deve coprire tutti i danni subiti dal Comune di Lampedusa a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve prevedere una somma assicurata non inferiore a euro 25.000/00;
b) La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.
4. Indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa, l'aggiudicatario dovrà, in ogni caso, provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni e alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di danni.

Articolo 24
COLLAUDO DEI LAVORI

1. Tenuto conto dell'importo del contratto, inferiore a €1.000.000, ai sensi dell' Art. 102 recante - *Collaudo e verifica di conformità* - del D.lgs. 50/2016 e non ricorrendo nessuno dei casi di cui al comma il Comune di Lampedusa si avvale della facoltà di sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione che sarà rilasciato dal direttore dei lavori all'uopo incaricato.
2. Il predetto certificato di regolare esecuzione sarà emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori oggetto del contratto.

Articolo 25
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Salvi gli altri casi previsti dalla legge e dal presente capitolato, si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 - a) quando il Comune e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
 - b) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
 - c) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; il Comune incamera la cauzione definitiva;
 - d) fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di associazioni temporanee di imprese;
 - e) ricorso al subappalto senza l'autorizzazione scritta da parte del Comune; il Comune incamera la cauzione definitiva;
 - f) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dal Comune per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; il Comune incamera la parte restante della cauzione;
 - g) cessione dell'azienda, ove il Comune decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
 - h) ove il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi all'impresa di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse; il concessionario ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
 - i) negli altri casi previsti dalla legge o dal presente capitolato;

Per tutto quanto non espressamente previsto, e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo dell'appaltatore si rinvia all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 26
MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE

1. La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.
2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e/o a mezzo pec indirizzata all'impresa nel domicilio

legale e nell'indirizzo di posta elettronica certificata indicati in contratto salve le disposizioni della legge 7/8/1990, n. 241.

Articolo 27

EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: L'ESECUZIONE D'UFFICIO

1. Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'impresa è dovuto, fatti salvi i provvedimenti di cui al comma 4, il pagamento del valore delle forniture eseguite fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione, effettuata con modalità di cui al precedente art. 25;
2. Nei soli casi di risoluzione del contratto di cui al comma 1, lettere c), e) ed f), dell'articolo 24, il Comune ha la facoltà di affidare a terzi la fornitura, in danno dell'impresa inadempiente.
3. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte dal comma 1 del presente articolo, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, della fornitura affidata e dell'importo relativo.
4. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, previo "fermo amministrativo" del corrispettivo regolarmente dovuto all'impresa, disposto con provvedimento dell'organo competente.
5. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.
6. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Articolo N. 28

CONTROVERSIE

- 1 Quando sorgono contestazioni tra il Comune e l'impresa, oppure quando questa contesta le prescrizioni datele perché ritenute contrarie ai patti del contratto, il responsabile del procedimento, nel termine di cinque giorni, decide sulle controversie.
- 2 Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'impresa, che provvede per intanto ad eseguirle.
- 3 Qualora eventuali controversie relative alla presente concessione non siano definite in via amministrativa saranno deferite competenza del Foro di Agrigento

Articolo 29

ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO

Ove l'impresa ritenga insoddisfacenti le decisioni del responsabile del procedimento, la definizione della controversia è attribuita al foro di Agrigento. E' infatti esclusa la possibilità di deferire le controversie attinenti al presente capitolato ad arbitri.